

**REGOLAMENTO (CE) N. 542/2000 DEL CONSIGLIO  
del 14 febbraio 2000**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra<sup>(1)</sup>.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione<sup>(2)</sup>, le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione<sup>(3)</sup>.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998 (proroga del sistema di duplice controllo)<sup>(4)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 84/98 resta in vigore per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

*Articolo 2*

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 84/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 i riferimenti al periodo «1° gennaio-31 dicembre 1999» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GAMA

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57. Decisione modificata dalla decisione n. 5/98 del Consiglio di associazione (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 9).

<sup>(4)</sup> GU L 13 del 19.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 166/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 1).